



Comune di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL Dlgs. 18/04/2016 n. 50

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____

Sindaco:

Dott. Marco Fioravanti

Assessore ai Lavori Pubblici:

Dott. Marco Cardinelli

Segretario Generale

Dott. Vincenzo Pecoraro

Sommario

ART. 1. OGGETTO.....	3
ART. 2. DEFINIZIONI	3
ART. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCENTIVO	3
ART. 4. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO.....	4
ART. 5. QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE.....	4
ART. 6. DESTINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE	5
ART. 7. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	5
ART. 8. ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	6
ART. 8-BIS INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DA PNRR.....	6
ART. 9. RICORSO A DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE	6
ART. 10. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVAZIONE	7
ART. 11. ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	8
ART. 12. CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.....	8
ART. 13. MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI.....	9
ART. 14. LIMITE DELL'INCENTIVO LIQUIDABILE	9
ART. 15. POLIZZE ASSICURATIVE PER LA PROGETTAZIONE	9
ART. 16. ADEGUAMENTO DINAMICO DEL REGOLAMENTO	10
ART. 17. DISCIPLINA TRANSITORIA	10
ART. 18. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	10

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 norma la costituzione del fondo e la ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi, da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. La ratio della disciplina incentivante è quella di *“stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto”* e *“accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione”* secondo il *“principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e quelli dell'art. 1 della Legge 7.8.1990 n. 241” (deliberazione n.2/SEZAUT/2019/QMIG)*. In tale ambito l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalle leggi.

Art. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **“Codice”**: il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) **“Progetto”**: gli elaborati, previsti dall'art. 23 e segg. del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
 - c) **“Responsabile del procedimento” (RUP)**: il Responsabile del Procedimento di cui al D.lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun appalto, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, del Codice;
 - d) **“CUC - Centrale Unica di committenza”**: il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi degli artt. 37 e 113, comma 5, del Codice;
 - e) **“Gruppo di lavoro”**: insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, di cui al successivo Art. 7;
 - f) **“procedura comparativa”**: qualsiasi procedura finalizzata al confronto di più preventivi od offerte;
 - g) **“Progetto integrale di un intervento”**: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni riportate nel Codice.

Art. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCENTIVO

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito definito.
2. Concorrono alla ripartizione del compenso incentivante esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle seguenti attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un lavoro pubblico, di cui all'art. 113 comma 2 del Codice:
 - a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per

- l'adozione e l'approvazione del programma biennale dei servizi e forniture;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) predisposizione e controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) espletamento funzioni di RUP, di Direzione Lavori, di Direzione dell'Esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - g) collaudo statico ove necessario.
3. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi delle linee guida n.3 dell'ANAC.
4. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di nomina del gruppo di lavoro stesso e/o successiva valutazione del RUP.

Art. 4. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. Il compenso incentivante è costituito da una somma, non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali.
2. Il compenso viene quantificato ai sensi dei successivi Art. 5 e Art. 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni; nella somma accantonata sono compresi anche oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP.
3. L'importo del compenso incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Sono escluse dall'incentivazione tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni e servizi o di realizzazione di lavori pubblici affidate senza l'espletamento di gare o procedure comparative.
5. Le attività di cui al precedente Art. 3 sono incentivate anche in caso di adesioni a Convenzioni Consip attive o di accordi quadro, a condizione che via a monte una procedura di gara. In caso di interventi di ricostruzione post sisma 2016, valgono le disposizioni di cui all'O.C.S.R. n. 57 del 04/07/2018 e della normativa vigente in materia.
6. La quota di incentivo deve essere prevista nel quadro economico delle prestazioni da affidarsi, pertanto fa capo al medesimo capitolo di spesa.

Art. 5. QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE

1. La misura dell'incentivazione è determinata in ragione dell'importo da affidarsi, secondo le seguenti tabelle:

LAVORI PUBBLICI	
Classi di importo del Lavori	Percentuali da applicare
Fino a euro 1.000.000	2%
Oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria	1,8%
Oltre la soglia comunitaria e fino ad euro 10.000.000	1,6%
Oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 25.000.000	1,4%

Oltre euro 25.000.000	1%
-----------------------	----

SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuali da applicare
Fino alla soglia comunitaria	2%
Oltre la soglia comunitaria	1,6%

Art. 6. DESTINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% della quota di incentivo, determinato nella misura di cui al precedente Art. 5, è destinata all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo Art. 10.
2. Il restante 20%, determinato nella misura di cui al precedente Art. 5, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali all'espletamento delle mansioni tecniche soggette ad incentivazione
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. La quota del 20% dell'incentivo di cui al comma precedente è ripartito, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnato, come budget di spesa.

Art. 7. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di lavoro al Dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; il Dirigente sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina con specifico provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti l'assegnazione dell'attività incentivabili deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività tenendo conto comunque delle professionalità e competenze necessarie allo svolgimento dell'appalto.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio anche appartenenti a diversi Settori: in tal caso il provvedimento di nomina è redatto dal Dirigente responsabile dell'appalto, sentito il/i Dirigente/i da cui dipende il personale coinvolto a vario titolo nello stesso.
4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
 - il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA e l'importo del Fondo determinato ai sensi dell'Art. 5

- del presente Regolamento;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro.
5. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Dirigente di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
 6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
 7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.
 8. In caso di procedure multilotto, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.
 9. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.
 10. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
 11. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo Art. 12.

Art. 8. ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.

ART. 8-BIS INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DA PNRR

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (cd. decreto PNRR 3), per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai soli progetti finanziati con risorse del PNRR è riconosciuto al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti il compenso incentivante determinato nella misura di cui al precedente Art. 5, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 9. RICORSO A DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

1. È possibile istituire Gruppi di lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o di incarichi "ad personam"; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-

amministrative.

2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici.
4. Nel caso in cui vengano svolte le attività di committenza di cui all'art. 113, comma 5, del Codice, al personale dell'ufficio centralizzato coinvolto è riconosciuta una quota, a carico dell'Ente richiedente, non superiore allo 0,50 dell'importo posto a base di gara.

Art. 10. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVAZIONE

1. La quota destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Nel caso di attività svolte da professionisti esterni le quote di incentivo relativo a tali prestazioni costituiscono economie.

LAVORI PUBBLICI			
Attività svolta		% ripartizione	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice)	RUP	36	70-100
	Collaboratori e figure di supporto tecniche amministrative e contabili		0-30
Programmazione della spesa (art.21 del Codice)	Referente unico (RUP)	2	50-100
	Collaboratori amministrativi		0-50
Verifica preventiva dei Progetti (art.26 del Codice)	Responsabile tecnico	8	70-100
	Collaboratori tecnici		0-30
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile (o CUC)	6	60-100
	Collaboratori (o CUC)		0-40
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	40	60-100
	Collaboratori (direttori operativi, ispettori di cantiere, amministrativi)		0-40
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico	Collaudatore/CRE	8	70-100
	Collaboratori tecnici		0-30

FORNITURE E SERVIZI			
Attività svolta		% ripartizione	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	25	70-100
	Collaboratori e figure di supporto		0-30

	tecniche amministrative e contabili		
Programmazione della spesa (art.21 del Codice)	Referente unico (RUP)	2	50-100
	Collaboratori amministrativi		0-50
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	Responsabile (o CUC)	5	60-100
	Collaboratori (o CUC)		0-40
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	68	60-100
	Collaboratori tecnici		0-20
	Collaudatore		0-20

Art. 11. ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Ai fini dell'attestazione delle attività svolte e della liquidazione del relativo incentivo, vengono previste le seguenti fasi:
 - stipula del contratto per gli incentivi relativi al RUP e suoi collaboratori (per una quota pari al 50% dell'importo spettante), alla programmazione, alla verifica dei progetti e alla predisposizione e al controllo della procedura di gara;
 - redazione del collaudo statico o tecnico amministrativo, del certificato di conformità o di regolare esecuzione per gli incentivi relativi al RUP (per una quota pari al 50% dell'importo spettante) e alle altre funzioni tecnico-amministrative previste.
2. Completate le varie fasi del procedimento, il Dirigente del Settore competente, su indicazione del RUP, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.
3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente che ha costituito il Gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo Art. 12.
6. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
7. In sede di liquidazione, il Dirigente dovrà altresì verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 12 del Codice con eventuale applicazione di penali.

Art. 12. CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora, per cause imputabili al personale incaricato, si verificano ritardi o aumenti connessi alla singola

opera o lavoro, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

2. Qualora si verificano dei gravi ritardi o notevoli aumenti di costo, direttamente imputabili al personale incaricato, non verrà corrisposta nessuna quota incentivante. S'intendono gravi i ritardi superiori al 75% del tempo contrattuale e notevoli gli aumenti di costo superiori al 75% dell'importo contrattuale (esclusi quelli derivanti dai meccanismi straordinari di compensazione dei prezzi).

Art. 13. **MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI**

- In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il fondo di cui al presente Regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento de fondo a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto della misura massima di incentivazione di cui al precedente Art 5.
- La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo ai sensi del comma 1, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 14. **LIMITE DELL'INCENTIVO LIQUIDABILE**

- L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia.
- Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
- In sede di liquidazione, sarà cura dell'ufficio personale verificare il mancato superamento nell'anno di competenza del limite di cui al precedente comma 1.
- In caso di raggiungimento del limite, il dipendente potrà chiedere che il pagamento venga rinviato all'anno successivo.

Art. 15. **POLIZZE ASSICURATIVE PER LA PROGETTAZIONE**

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 24, comma 4 del D. Legislativo 50/2016 sono istituiti appositi Capitoli di spesa per la sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Il costo di tali polizze è a carico delle stazioni appaltanti così come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. La sottoscrizione delle polizze dovrà essere attivata con apposito provvedimento del Dirigente competente per servizio contestualmente alla nomina dei tecnici individuati per l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 16. ADEGUAMENTO DINAMICO DEL REGOLAMENTO

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 17. DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n.270 del 28/12/2018, solo ove le somme siano state previste all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

Art. 18. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina regolamentare approvata con delibera di Giunta Comunale n.270 del 28/12/2018, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 16